

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

**Consip S.p.A.** a socio unico, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche "*Consip*"),

### E

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*"),

### OPPURE

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*"),

### PREMESSO CHE

- a) l'Impresa è risultata aggiudicataria della *procedura per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip* a tal fine indetta dalla Consip per la prestazione delle attività indicate nell'art.1 S;
- b) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- c) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **5609357BD2**;
- d) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano



nell'ambito di tutti gli accordi tra la Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".

- e) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- f) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Consip affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Servizi di connettività, quali:
    1. Consip-Centro Servizi;
    2. Centro Servizi-Internet;
    3. Consip-Internet;
  - b) Servizi di Hosting di:
    1. server midrange;
    2. server entry-level;
    3. SAN (Storage Area Network);
    4. Protocollo informatico;
    5. Conservazione sostitutiva;
    6. Sito Web;
  - c) Servizi di Gestione di:
    1. Postazioni di Lavoro e apparati;
    2. Server;
  - d) Servizi di Supporto Specialistico per:
    1. Attività di migrazione;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



## 2. Consulenza.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico nonché relative appendici.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 18 S e 12 G.
5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede di Consip o presso la sede dell'Impresa come indicato nel Capitolato Tecnico.
7. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. Matteo Cavallini.  
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.
9. L'Impresa comunicherà alla Consip, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Referente generale della fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## ARTICOLO 2 S

### DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di Avvio delle attività". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2.
2. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Impresa.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Si precisa che, nei primi 45 giorni solari decorrenti dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, senza oneri aggiuntivi, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare alla Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. La Consip acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Consip potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Consip in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Consip in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Consip che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Consip.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Consip tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## ARTICOLO 5 S

### DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di connettività di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto 1, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è rappresentata da una **banda trasmissiva massima pari a 150 megabyte/secondo**.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di connettività di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto 2, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è rappresentata da una **banda trasmissiva massima pari a 60 megabyte/secondo**.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di connettività di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto 3, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è rappresentata da una **banda trasmissiva massima pari a 30 megabyte/secondo**.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di hosting di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 1, il **numero massimo di server midrange per cui erogare il servizio di hosting, è pari a n.33 server**.
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di hosting di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 2, il **numero massimo di server entry level per cui erogare il servizio di hosting, è pari a n.30 server**.
6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di hosting di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 3, la **dimensione massima dello Storage Area Network per cui erogare il servizio di hosting, è pari a n. 20 Terabyte**.
7. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di hosting di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 8, la **dimensione massima dello spazio disco su cui erogare il servizio in hosting di protocollazione informatica, è pari a n.100 Gigabyte**.
8. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di hosting di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 9, la dimensione massima dello spazio disco su cui erogare il **servizio in hosting di conservazione sostitutiva, è pari a n. 100 Gigabyte.**
9. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di hosting di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 10, il numero massimo di **siti web per cui erogare il servizio di hosting, è pari a n. 1 sito web.**
10. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei **servizi di gestione di PDL e apparati** di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), punto 1, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, **è pari a n. 1.320 Giorni Persona.**
11. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei **servizi di gestione di server** di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), punto 2, il numero massimo di server su cui operare i servizi di gestione **è pari a n. 63 server.**
12. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei **servizi di supporto specialistico per la migrazione** di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), punto 1, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, **è pari a n. 40 Giorni Persona.**
13. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei **servizi di supporto specialistico per la consulenza** di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), punto 2, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, **è pari a n. 150 Giorni Persona.**
14. L'Impresa prende atto ed accetta che tutti i servizi oggetto della fornitura potranno non essere attivati, ovvero essere attivati solo parzialmente, ovvero essere disattivati in corso di contratto, e comunque, per tutta la durata contrattuale, richiedendo dimensioni inferiori alle dimensioni massime indicate nel presente articolo. Si precisa che, in ogni caso, sulla base delle stime effettuate, le dimensioni dei singoli servizi che potranno essere attivate successivamente alla stipula del presente contratto sono indicate nel Capitolato tecnico. Si precisa, altresì, che le dimensioni di ogni singolo servizio, qualora attivato, potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione ferme restando le dimensioni massime indicate nel presente articolo.
15. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite



del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del contratto, l’Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l’applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all’Impresa i motivi del dissenso, quest’ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”, e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall’Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e saranno, pertanto a totale carico dell’Impresa.

#### **ARTICOLO 7 S**

##### **GARANZIE**

1. L’Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l’esecuzione dell’attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici.

#### **ARTICOLO 8 S**

##### **SUBAPPALTO**

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
  2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
- < ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>
- L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 9 S**

##### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -

ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





1. L'Impresa, entro 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti da stipula, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di migrazione" contenente la calendarizzazione delle attività di ciascun intervento necessario alla migrazioni di tutti i servizi che verranno attivati da Consip, nonché i nominativi del Referente Generale della Fornitura e dei Responsabili dei servizi oggetto del presente contratto individuati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di migrazione, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di migrazione di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, un Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente i rilievi, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. I servizi di supporto specialistico di cui all'articolo 1 S comma 1 lett. d) dovranno essere consuntivati mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

## **ARTICOLO 10 S**

### **RISORSE IMPIEGATE**

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Referente generale della fornitura (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip, nella persona del proprio Responsabile o Direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip ne faccia richiesta.

3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto .



11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 11 S**

##### **CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *"ritardo o mancata consegna dei prodotti"*.
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

#### **ARTICOLO 12 S**

##### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Le verifiche verranno avviate per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lett. a), lett. b) e lett. c) punto 2) entro il mese successivo decorrente dal termine del semestre di riferimento.
3. Le verifiche verranno avviate per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lett. c) punto 1) e lett. d), entro il mese successivo decorrente dal mese di riferimento.
4. La Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il



- profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. Consip rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
  6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale , da parte della Consip.
  7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
  8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Consip riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
  9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
  10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
  11. La Consip rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
  12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
  13. Su richiesta dell'Impresa, la Consip emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 13 S**

### **MONITORAGGIO**

1. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.



2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2008** nonché **ISO IEC 27001:2013**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **PENALI**

1. Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Consip, di cui all'art. 5 G "Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
3. Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di migrazione, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
4. Per ogni punto percentuale eccedente il valore di soglia previsto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico per l'indicatore "VCCi - Valori di banda contrattualizzati", la Committente applicherà una penale pari all'1% (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
5. Per ogni punto percentuale eccedente il valore di soglia previsto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico per l'indicatore "DISxx - Disponibilità unitaria", la

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- Committente applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
6. Per ogni punto percentuale eccedente il valore di soglia previsto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico per l'indicatore "TMRxx - Tempestività di ripristino dei servizi", la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
  7. Per ogni giorno solare di ritardo eccedente il valore di soglia previsto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico per l'indicatore "RST - Rispetto Scadenze Temporali", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
  8. Per ogni valore eccedente il valore di soglia previsto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico per l'indicatore "QRP - Competenza e capacità delle risorse professionali", la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
  9. Per ogni giorno solare di ritardo eccedente il valore di soglia previsto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico per l'indicatore "TRP - Tempestività di inserimento risorse professionali", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
  10. Per ogni punto percentuale eccedente il valore di soglia previsto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico per l'indicatore "TPC - Presa in carico delle richieste", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, punto n).
  11. Per ogni punto percentuale eccedente il valore di soglia previsto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico per l'indicatore "TAI - Esecuzione delle attività IMAC sulle postazioni di lavoro", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, punto n).
  12. Per ogni ora lavorativa eccedente il valore di soglia previsto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico per l'indicatore "RTI - Rispetto Tempistica attività IMAC", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, punto n).
  13. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari al 1% (uno per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1.
  14. La Consip si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 = (diecimila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- i.* presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
- ii.* immissione nella rete interna della Consip di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
15. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
16. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
17. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
18. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
19. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
20. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## **ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), così suddiviso:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





- a) Per il servizio di **connettività Consip-Centro Servizi**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto 1), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- b) Per il servizio di **connettività Centro Servizi-Internet**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto 2), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- c) Per il servizio di **connettività Consip-Internet**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), punto 3), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- d) Per il servizio di **Hosting di server midrange**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 1), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- e) Per il servizio di **Hosting di server entry-level**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 2), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- f) Per il servizio di **Hosting di SAN (Storage Area Network)**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 3), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- g) Per il servizio di **Hosting di Protocollo informatico**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 4), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- h) Per il servizio di **Hosting di Conservazione sostitutiva**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 5), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- i) Per il servizio di **Hosting di Sito Web**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), punto 6), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- j) Per il servizio di **Gestione di Postazioni di lavoro e apparati**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), punto 1), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- k) Per il servizio di **Gestione Server**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), punto 2), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);





- l) Per il servizio di **Supporto Specialistico per attività di migrazione**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), punto 1), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- m) Per il servizio di **Supporto Specialistico per Consulenza**, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), punto 2), è pari al massimo a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
2. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
3. Il canone semestrale per il servizio di connettività Consip-Centro Servizi è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
4. Il canone semestrale per il servizio di connettività Centro Servizi-Internet è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
5. Il canone semestrale per il servizio di connettività Consip-Internet è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
6. Il canone semestrale per il servizio di Hosting di server midrange è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
7. Il canone semestrale per il servizio di Hosting di server entry-level è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
8. Il canone semestrale per il servizio di Hosting di SAN (Storage Area Network) è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
9. Il canone semestrale per il servizio di Hosting di Protocollo informatico è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
10. Il canone semestrale per il servizio di Hosting di Conservazione sostitutiva è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
11. Il canone semestrale per il servizio di Hosting di Sito Web è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
12. Il canone semestrale per il servizio di Gestione di Server è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
13. Si precisa che i predetti canoni sono calcolati sulla base delle dimensioni dei relativi servizi al momento della stipula del presente contratto. I predetti canoni semestrali potranno essere ricalcolati in ragione dell'eventuale necessità di variare le relative dimensioni, ferme restando le dimensioni massime di cui al precedente articolo 5 S e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1 S comma 4 e 5 S comma 18.
14. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:



Figura professionale	Euro/giorno
Capo Progetto	€ _____, ____ = (____/____)
Analista funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di tematica	€ _____, ____ = (____/____)
System Integrator	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di prodotto/tecnologia	€ _____, ____ = (____/____)
Consulente junior	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista Senior	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista junior	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista di rete	€ _____, ____ = (____/____)

15. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16. Le tariffe ed i canoni semestrali sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
17. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
18. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
19. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## **ARTICOLO 16 S**

### **FATTURAZIONE**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
  - a) in caso di servizi remunerati a canone di cui all'art.1 S comma 1 lett. a), lett. b) e lett. c) punto 2), l'Impresa potrà emettere fattura al termine del semestre di riferimento decorrente dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12 S comma 6;
  - b) in caso di servizi professionali remunerati a consumo di cui all'art.1 S comma 1 lett. c) punto 1) e lett. d), l'Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12 S comma 6.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto,

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



dopo l'approvazione da parte della Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. < *nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< *nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Consip procederà ad acquisire, nel caso di subappalto anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.
5. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Consip ed inviate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) **5609357BD2**.
- Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Consip riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Consip stessa in apposita comunicazione.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente ....., ..... IBAN ..... L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
10. L'Impresa si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Consip, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. L'Impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Consip. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

## **ARTICOLO 17 S RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui vengano ritirate o non rinnovate le certificazioni EN ISO 9001:2008 e ISO IEC 27001:2013 rilasciate al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 2 (due) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
  3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
    - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
    - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
    - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip;
    - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
    - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Consip, ai sensi dell'articolo 7 G;
    - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Monitoraggio", art. 14 S "Penali", art. 18 S - "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa" ,
  4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 18 S**

### **OBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li \_\_\_\_\_

La Consip S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Dott. Domenico Casalino

L'Impresa  
Il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 13 S - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione in hosting del Sistema Informativo Consip -  
ID 1483

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

---